STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 13 gennaio 2014

Oggetto: Circolare n. 1/2014 del 13 gennaio 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **LEGGE DI STABILITÀ 2014: LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**

OGGETTO: Legge di Stabilità 2014: le principali novità fiscali

Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le disposizioni della **Legge di Stabilità 2014**, che prende il nome di **Legge n. 147/2013**. La legge è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87).*Si tratta di una manovra da 11,6 miliardi di euro per il 2014, con riduzione di spesa per 3,5 miliardi.

La legge contiene **numerosissime novità fiscali**. Nella presente scheda si riepilogano le principali.

LEGGE DI STABILITA' 2014: PRINCIPALI NOVITA' FISCALI	
WEB TAX (art. 1, commi 33, 177 e 178)	**Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line**, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, **dovranno far riferimento alle regole sul transfer pricing** con la possibilità di interpellare le Entrate ricorrendo al *ruling internazionale.*
	I **soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line**, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono **obbligati ad acquistarli da soggetti** (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) **titolari di una partita IVA** rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante **centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti**, l'applicazione è **però rinviata al 1° luglio 2014** (art. 1, comma 1, D.L. n. 151/2013, c.d. "Decreto Milleproroghe-bis).
	I soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o postale (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell'operazione) dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario e a veicolare la partita Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità di **trasmissione in via telematica dei dati necessari per l'effettuazione dei controlli.**
SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 36)	**Dal 2014**, le **società agricole** potranno nuovamente esercitare l'**opzione per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie** ex art. 32 del TUIR (possibilità prima soppressa dal 2013 ad opera della precedente Legge di Stabilità 2013). Le **società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli**, potranno tornare ad esercitare **l'opzione per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.**

PAGAMENTI TRACCIABILI PER I CANONI DI LOCAZIONI ABITATIVI (art. 1, commi 49 e 50)	In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti, previsto all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/97, è stabilito **l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare**, con **mezzi di pagamento diversi dal contante** (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) che ne assicurino la tracciabilità. Tale disposizione non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle locazioni di immobili strumentali.
AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI (art. 1, commi 56-59)	Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un **fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,** destinato al **sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Con apposito **decreto del Ministro dello sviluppo economico** saranno definiti criteri e modalità per l'applicazione della disposizione.
DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI (art. 1, commi 60 e 61)	Le **imprese** (italiane ed estere) operanti nel territorio nazionale **che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale decadono** dal beneficio stesso e hanno **l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti se, entro 3 anni** dalla concessione degli stessi, **delocalizzano** la propria produzione dal sito incentivato **ad uno Stato non appartenente all'Unione europea** con conseguente **riduzione del personale di almeno il 50**%. La disposizione si applica con riguardo ai **contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014** e saranno i soggetti erogatori dei contributi a stabilire le modalità ed i tempi di restituzione.
NOTAI: C/C DEDICATO (art. 1, commi 63-67)	E' previsto **l'obbligo per i notai e gli altri pubblici ufficiali** di provvedere al **versamento su un conto corrente dedicato di tutte le somme percepite a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi,** tributi per i quali lo stesso è sostituto o responsabile d'imposta, ogni altra somma soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34, l'intero prezzo o corrispettivo o saldo dei contratti di trasferimento, costituzione, estinzione della proprietà o altro diritto reale su immobili o aziende. **L'obbligo non riguarda la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione**, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza. Le **modalità attuative** delle nuove disposizioni saranno definite con un **apposito DPCM.**

<table>
<tr><td>FATTURE AUTOTRASPORTATORI

(art. 1, comma 95)</td><td>L’art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008 aveva previsto che il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
Ora, la Legge di Stabilità 2014 interviene su tale norma sopprimendo l’obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.</td></tr>
<tr><td>RIDUZIONE PREMI INAIL

(art. 1, comma 128)</td><td>Con effetto dal 1º gennaio 2014, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, verrà stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le modalità di riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non più di due anni.</td></tr>
<tr><td>DETRAZIONI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

(art. 1, comma 127)</td><td>Legge di stabilità 2014 modifica le detrazioni di lavoro dipendente (indicate all'art. 13 del Tuir) a vantaggio dei contribuenti. In queste tabelle si riepilogano le misure delle detrazioni ante e post legge di stabilità 2014:
<table>
<tr><th>REDDITO COMPLESSIVO</th><th>DETRAZIONE BASE SPETTANTE POST LEGGE DI STABILITA' 2014</th></tr>
<tr><td>Reddito ≤ € 8.000</td><td>€ 1.880
la detrazione effettiva non può essere comunque:
♦ < € 690, se tempo indeterminato;
♦ < € 1.380, se tempo determinato;</td></tr>
<tr><td>€ 8.000 < Reddito ≤ € 28.000</td><td>978 + <u>902 x (28.000 – reddito complessivo)</u>
20.000</td></tr>
<tr><td>€ 28.000 < Reddito ≤ € 55.000</td><td>978 + <u>(55.000 – reddito complessivo)</u>
27.000</td></tr>
<tr><td>Oltre € 55.000</td><td>0</td></tr>
</table>
Sono stati, invece, eliminati gli incrementi della detrazione di lavoro dipendente, che erano previsti al comma 2 dell'art. 13 del Tuir, per i redditi superiori a € 23.000 e fino a € 28.000.</td></tr>
<tr><td>DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

(art. 1, comma 132)</td><td>La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e "a regime" una deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo</td></tr>
</table>

	d'imposta precedente, **per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.** La deduzione spetta **limitatamente all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d'imposta** in cui è avvenuta l'assunzione **e per i due successivi**. **Non** è, invece, **più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavoratrici.** Infine, la **deduzione forfettaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato** (c.d. cuneo fiscale) **e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali**, è **alternativa** solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e **non anche alla deduzione per incremento base occupazionale**. Pertanto, **i soggetti che fruiscono del c.d. "cuneo fiscale" possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.**
ACE (art. 1, commi 137 e 138)	L'**ACE** (Aiuto alla crescita economica), cioè il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti, **salirà progressivamente**. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione degli aumenti di capitale, **pari al 3% fino al 2013,** viene così rimodulata: ♦ **4%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014**; ♦ **4,5%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2015**; ♦ **4,75%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.** Ai fini della determinazione dell'**acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015** dovrà essere utilizzata **l'aliquota relativa al periodo precedente** (3% per il 2014; 4% per il 2015). Dal 2017, poi, l'aliquota sarà determinata con decreto del MEF.
DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E MOBILI, MISURE ANTISISMICHE (art. 1, comma 139, lett. b), c) e d))	La legge di Stabilità 2014, modificando l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), prevede la **proroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES** spettante per i **lavori di riqualificazione energetica** nelle seguenti misure:

DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO	
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	**PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA**
65%	**06.06.2013 – 31.12.2014** **(06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)**
50%	**01.01.2015 - 31.12.2015** **(01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)**

	Viene, poi, prevista un'ulteriore **proroga della detrazione IRPEF**, sempre con il **limite massimo di spesa di € 96.000**, per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR:

DETRAZIONE IRPEF RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	**PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA**	**LIMITE MASSIMO DI SPESA**
50%	**26.06.2012 – 31.12.2014**	**€ 96.000**
40%	**01.01.2015 - 31.12.2015**	**€ 96.000**
36%	**Dal 01.01.2016 - .....**	**€ 48.000**

Contemporaneamente, per **i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione** di un immobile, è **prorogata** per un altro anno, quindi **fino al 31.12.2014** (anziché 31.12.2013) la **detrazione IRPEF** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile medesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni):**

DETRAZIONE IRPEF ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI CLASSE A+ (A per i forni) PER L'ARREDO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE		
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	**PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA**	**LIMITE MASSIMO DI SPESA**
50%	**06.06.2013 – 31.12.2014**	**€ 10.000**

E' stata **prorogata anche la detrazione IRPEF** per gli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche** (art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR) **attivate dal 6 giugno 2013** per gli **edifici** che si trovano ubicati in **zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)**[1] adibiti ad **abitazione principale o ad attività produttive**. Queste le misure:

DETRAZIONE IRPEF INTERVENTI ANTISISMICI	
ALIQUOTA DI DETRAZIONE	**PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA**
65%	**06.06.2013 – 31.12.2014**
50%	**01.01.2015 - 31.12.2015**

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

(art. 1 commi 140-146)

Ritorna, per **società di capitali ed enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali**, la **possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31.12.2012** (sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa). Queste le regole:

[1] Ex OPCM 20.3.2003, n. 3274.

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI AL 31.12.2012</td></tr>
<tr><td colspan="2">RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO/RENDICONTO 2013</td></tr>
<tr><td>AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE</td><td>IMPOSTA SOSTITUTIVA = 10%</td></tr>
<tr><td>RIVALUTAZIONE</td><td>IMPOSTA SOSTITUTIVA:
♦ 16%, per i BENI AMMORTIZZABILI
♦ 12%, per gli ALTRI TIPI DI BENI</td></tr>
<tr><td>VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE</td><td>In 3 rate annuali di pari importo (senza interessi) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi</td></tr>
<tr><td>RICONOSCIMENTO FISCALE MAGGIORI VALORI ISCRITTI A BILANCIO SOGGETTI IAS

(art. 1, comma 147)</td><td colspan="2">Le disposizioni in materia di riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio di cui all'art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, TUIR.
Per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.</td></tr>
<tr><td>RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

(art. 1 commi 150-152)</td><td colspan="2">Gli artt. 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008 prevedevano, per le operazioni effettuate fino al 2011, la possibilità, per società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria, di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.
La legge di Stabilità 2014 porta a regime tale possibilità di riallineamento prevedendo che le predette disposizioni "si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012".
L'opzione per il riallineamento non è consentita in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR, nonché dell'art. 15, commi da 10 a 12, D.L. n. 185/2008.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità attuative.</td></tr>
</table>

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 01.01.2014 (art. 1, comma 156)	Viene **riaperto il termine per poter effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni,** grazie ad una modifica all'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002. Si stabilisce, infatti, la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto di:** ♦ **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; ♦ **partecipazioni non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data del 1° gennaio 2014, non in regime di impresa**, da parte di: ♦ **persone fisiche;** ♦ **società semplici e associazioni professionali;** ♦ **enti non commerciali.** Per poter effettuare la rivalutazione è necessario provvedere, **entro il 30.06.2014,** a: ♦ la **redazione** e l'**asseverazione** di apposita **perizia di stima**; ♦ il **versamento dell'imposta sostitutiva**, calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: ✓ **2%**, per le **partecipazioni non qualificate**; ✓ **4%**, per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**. Resta fermo che l'imposta sostitutiva **può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo**, **a decorrere dalla data del 30 giugno 2014;** sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente.
REDDITO ATLETI PROFESSIONISTI (art. 1, comma 160, lett. a)	Nella determinazione del **reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, si considera, nella misura del 15%, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche** nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti.
PERDITE SU CREDITI (art. 1, comma 160, lett. b) e c), e comma 161)	In relazione alla **deducibilità delle perdite su crediti (art. 101, comma 5, del TUIR**), viene previsto che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali**, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza **anche "*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*"** (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).
DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING (art. 1, commi 162 e 163)	La Legge di Stabilità 2014 **modifica** nuovamente le regole sulla **deducibilità dei canoni di leasing**, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. In particolare, viene modificato il **periodo minimo di deducibilità dei canoni**, che è ora pari: ♦ alla **metà** (anziché 2/3) **del periodo di ammortamento** per la generalità dei **beni mobili**; ♦ a **12 anni** per i **beni immobili**.

	Resta fermo, **comunque**, che i canoni possono essere dedotti in un **periodo di tempo** che **non può essere inferiore** a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, legato al **periodo d'ammortamento** e risultante dall'applicazione dei **coefficienti ministeriali**. Le novità sono applicabili ai **contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2014.**
IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI (art. 1, commi 164 e 166)	**Dal 2014,** è previsto l'**assoggettamento all'imposta di registro del 4% della cessione, da parte dell'utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale,** anche da costruire e anche se soggetti ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall'impresa costruttrice o di ripristino entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell'atto l'opzione per l'imposizione IVA. **L'imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.**
IVA COOPERATIVE SOCIALI (art. 1, comma 172)	In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'UE prevista dalla Direttiva n. 112/2006/UE, **l'aliquota IVA agevolata al 4%** con riguardo alle **prestazioni socio-sanitarie, educative dell'infanzia e simili rese** da cooperative e loro consorzi **resta applicabile solo** alle **cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/1991, e non alle cooperative e loro consorzi diversi da queste.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 1, comma 173)	Viene stabilito che **i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici**, **effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4 agosto 2013** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2013), possono essere **rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dal 1° gennaio 2014.**
SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE (art. 1 comma 174)	La legge si stabilità 2014 consente ai contribuenti di **dedurre dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore se assoggettate a tassazione in anni precedenti** e non dedotte nel periodo d'imposta di restituzione. Tale ammontare può essere portato in deduzione, **in tutto o in parte, dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi.** **In alternativa**, il contribuente può chiedere il **rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto** secondo modalità che saranno definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione è applicabile **già dal 2013**.

FRONTALIERI (art. 1 comma 175)	**Dal 1° gennaio 2014** il **reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi all'Italia,** in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da **lavoratori** residenti in Italia (c.d. "**frontalieri") concorre a formare il reddito** complessivo **per l'importo eccedente i 6.700 euro**, confermando **a regime** la disposizione in vigore per il 2013 stabilita dalla precedente Legge di stabilità 2013.
PROROGA 5 PER MILLE PER IL 2014 (art. 1, comma 205)	E' prorogata **anche per l'esercizio finanziario 2014 la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF** al sostegno del volontariato, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, al finanziamento della ricerca sanitaria, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, al sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.
PRODOTTI NON COMMERCIALIZZATI CEDUTI GRATUITAMENTE (art. 1, comma 238)	La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che i **prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione** per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, **ceduti gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 10, n. 12), del D.P.R. n. 633/1972** (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, Onlus), **si considerano sempre distrutti ai fini IVA**. **Non rileva più il ritiro dei prodotti** da parte del beneficiario **presso i luoghi di esercizio dell'impresa.**
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI (art. 1, commi 279 e 280)	Viene stabilito che i **contribuenti possono farsi rappresentare per procura presso gli uffici finanziari** non solo da parte di soggetti iscritti in albi professionali, ma **anche da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)** per la **sub-categoria tributi**, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria.
TRANSFER PRICING E IRAP (art. 1, commi 281-284)	Con una **norma di natura interpretativa**, la Legge di Stabilità 2014 prevede che la disciplina sul c.d. "**transfer pricing**", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è **applicabile anche ai fini IRAP** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, **dal 2008**). Si tratta di un'interpretazione con **effetto retroattivo**, pertanto è previsto che **fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta. Sono comunque **confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2013**.

IRAP IMPRENDITORI INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI (art. 1, comma 407)	E' stato eliminato il **fondo,** previsto dalla precedente **Legge di Stabilità 2013** (in particolare, all'art. 1, comma 515, della Legge n. 228/2012), **finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi** che: ♦ non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; ♦ impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere determinato con apposito decreto.
REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI (art. 1, commi 430-432)	La Legge di Stabilità 2014 prevede **l'emanazione di un apposito DPCM entro il 15.01.2015 che stabilirà variazioni delle aliquote d'imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e detrazioni** attualmente vigenti, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato, salvo che, entro il 1° gennaio 2015, vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. Di contro, viene istituito **dal 2014** un apposito "***Fondo per la riduzione della pressione fiscale***" **che sarà utilizzato**, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, **per incrementare le deduzioni IRAP** di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 446/1997 **e le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati** di cui all'art. 13 del TUIR.
INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE E CONTRIBUTI IVS COMMERCIANTI (art. 1, comma 490)	**L'indennizzo per la rottamazione delle licenze** previsto dal D. Lgs. n. 207/1996 in favore delle aziende commerciali in crisi è ulteriormente **prorogato**. Viene, infatti, concesso **fino al 31.12.2016** agli **operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016**. Le domande possono essere presentate entro il 31.01.2017. Contemporaneamente, **l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%** prevista per la contribuzione della **Gestione IVS Commercianti** è **prorogata fino al 31.12.2018.**
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (art. 1, commi 491 e 744)	Relativamente alla **Gestione Separata INPS**, vengono innalzate ulteriormente le **aliquote contributive** dovute dal 2014. In particolare, l'aliquota passerà per i **pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali**: ♦ dal 21% al **22% nel 2014**; ♦ dal 22% al **23,5% per il 2015;** Per i **lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati,** invece, per il **2014** l'aliquota resta nella misura del 27%, che, considerato l'aumento dello 0,72%, è quindi **confermata al 27,72%.**
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (art. 1, comma 509)	Le **Regioni a statuto ordinario** potranno decidere di **incrementare o diminuire l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF** a partire **dall'annualità 2015** e non più 2014.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA ≥ € 15.000 (art. 1, comma 574)	Una novità importante introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 è **l'estensione delle regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui**. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente **l'apposizione del visto di conformità** (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997) **alla dichiarazione** da cui emerge il credito. **In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile** ai sensi dell'art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile** attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/1999. **Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel 2014**.
RIORDINO ONERI DETRAIBILI (art. 1, commi 575 e 576)	Viene prevista **l'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti** finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15 del TUIR. Se**, entro la predetta data, **non vengono adottati tali Provvedimenti**, la **detrazione IRPEF del 19%** prevista dal comma 1 dell'art. 15 (ad esempio, per interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) **si riduce al 18% per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014.**
RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA (art. 1, commi 577-580)	E' prevista **l'emanazione di un apposito DPCM entro il 31.01.2014** con cui saranno stabilite le **percentuali di fruizione di una serie di crediti d'imposta non inferiori comunque all'85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva** del credito d'imposta. Tra i crediti d'imposta interessati dal riordino (indicati all'elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014) vi sono: ♦ il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche; ♦ il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali; ♦ il credito d'imposta per investimenti in agricoltura; ♦ il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica; ♦ il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali; ♦ il credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In questo caso, la riduzione non si applica per il 2014.
IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI (art. 1, comma 581)	**Dal 2014** la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/1972 sulle **comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰.** Inoltre, **a partire dal 2014, non** è **più prevista la soglia minima di € 34,20 e, per i soggetti diversi da persone fisiche,** aumenta la **misura massima dell'imposta da € 4.500 a € 14.000.**

IVAFE (art. 1, comma 582)	**Dal 2014** la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), prevista dall'art. 19, comma 20, D.L. n. 201/2011, passa al **2‰** (anziché 1,5‰).
CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AD INIZIATIVE ECONOMICHE (art. 1, comma 583)	E' stabilita la **cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni crediti d'imposta.** Si tratta, in particolare: ♦ dell'**agevolazione spettante**, ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 78/2010, **alle imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica,** che permetteva loro di richiedere, mediante interpello, l'applicazione della normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario in luogo dalla normativa italiana; ♦ delle **agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi** previste dall'art. 1, comma 368, lett. a), Legge n. 266/2005 e dall'art. 3, commi da 1 a 4, D.L. n. 5/2009; ♦ del **credito d'imposta per la ricerca scientifica** previsto dall'art. 5, Legge n. 449/1997 **a favore delle piccole e medie imprese** che potenziano l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti; ♦ dell'**agevolazione fiscale** prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68 del TUIR in merito alle **plusvalenze da capital gain**.
RIMBORSI INDEBITI MOD. 730 (art. 1, commi 586-589)	**Per evitare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF ai contribuenti nell'ambito del modello 730**, viene affidato all'**Agenzia delle Entrate** il compito di **verificare**, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia stessa, **l'effettiva spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti. **Se**, a seguito delle operazioni di controllo, il rimborso risulta comunque **spettante, esso è erogato dall'Agenzia delle Entrate**. La nuova disposizione si applica alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014,** quindi dal **modello 730/2014 (redditi 2013).**
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (art. 1, comma 590)	È stabilita la **proroga anche per il triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà** dovuto dai contribuenti con reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000. Il contributo, introdotto dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011, è pari al **3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000**.
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (art. 1, comma 597)	**La dichiarazione** che il contribuente deve presentare all'Ufficio del registro contenente l'indicazione degli **atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale**, distinti per voce di tariffa, "*e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta*", **dovrà essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello da approvare con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO (art. 1, comma 599)	E' estesa **anche al processo tributario la possibilità di versare il contributo unificato con modalità telematiche**.
IMPOSTE TRASFERIMENTO TERRENI (art. 1, commi 608 e 609)	La Legge di Stabilità 2014 ha disposto che, sebbene la disciplina delle **imposte indirette sui trasferimenti immobiliari (registro, ipotecaria e catastale)** sia **cambiata** a partire **dal 1° gennaio 2014** per effetto dell'art. 10 del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 26 del D.L. n. 104/2013 e siano state **soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie**, resta **comunque applicabile l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009 **(imposte di registro e ipotecaria fisse e imposta catastale pari all'1%).** Inoltre, è prevista l'applicazione dell'**imposta di registro del 12%** sui **trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP,** iscritti nella gestione previdenziale.
RECLAMO E MEDIAZIONE (art. 1, comma 611)	Con riguardo all'istituto del reclamo e della mediazione, viene stabilito che: ♦ per le **controversie di valore non superiore a € 20.000**, se il contribuente intende proporre **ricorso**, è **necessaria la presentazione preliminare del reclamo ai fini della procedibilità** (in luogo della previgente ammissibilità) **del ricorso stesso;** ♦ **se il ricorso è presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo**, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire **l'improcedibilità del ricorso** e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi **rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;** ai fini del computo del termine di 90 giorni, si tiene conto delle disposizioni relative ai termini processuali; ♦ **l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali** la cui base imponibile è riconducibile a quella della imposte sui redditi; su di essi **non sono comunque dovuti interessi e sanzioni**; ♦ **la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo** sono **sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio** (30 giorni dalla proposizione del ricorso). **Di fatto, la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo**. In **assenza di mediazione**, sono comunque dovuti gli **interessi**. **La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.** Le predette novità si applicano agli **atti notificati dal 03.03.2014** (60° giorno dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014).
DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO (art. 1, commi 618-624)	Relativamente alla **riscossione delle somme iscritte a ruolo**, viene stabilito che il **contribuente può estinguere, senza interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il **pagamento**: ♦ **di quanto iscritto a ruolo** ovvero dell'ammontare residuo;

	♦ **dell'aggio** a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999). La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013. **Non** è, invece, **ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti**. La definizione agevolata si perfeziona con **l'integrale versamento** di quanto dovuto **entro il 28.02.2014**. A tal fine, la **riscossione** delle somme iscritte a ruolo rimane **sospesa fino al 15.03.2014;** fino a tale data, sono sospesi **anche i termini di prescrizione.** **Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato**, mediante posta ordinaria, **dell'avvenuta estinzione del debito.**
CAMPIONE D'ITALIA (art. 1, commi 631-633)	A partire **dal 2014**, la **percentuale** (prevista dall'art. 188-bis del TUIR) di **riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro** per la determinazione dei **redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di Campione d'Italia** per un importo complessivo **non superiore a 200.000 franchi**, **aumenta dal 20% al 30%.** Tale percentuale è **incrementata o ridotta** con un apposito **Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate i**n misura pari allo scostamento percentuale medio annuale** registrato tra l'euro e il franco svizzero. **Non può comunque essere inferiore al 20%.**
IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) (art. 1, commi 639-679, 681-703)	È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. "**IUC**", **basata su due presupposti impostivi**: ♦ **possesso di immobili**, collegato alla loro natura e valore; ♦ **erogazione e fruizione dei servizi comunali**. Detta imposta, pertanto, si articola in due componenti: ♦ **quella patrimoniale, data dall'IMU,** dovuta dal **possessore** degli immobili, esclusa l'abitazione principale; ♦ **quella riferita ai servizi, data** dalla: ✓ "**TASI**", per la copertura dei **costi relativi ai servizi indivisibili del Comune** (come illuminazione pubblica, manutenzione del manto stradale, ecc.), a carico sia del **possessore** che dell'**utilizzatore** dell'immobile. La **base imponibile** della TASI è **quella** prevista ai fini **IMU** e l'**aliquota base** della TASI è pari all'**1‰**, mentre l'**aliquota massima per il 2014** è fissata al **2,5‰** (per i fabbricati rurali all'1‰); ✓ "**TARI**", per la copertura dei **costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani**, che va corrisposta dall'**utilizzatore** in base a tariffa commisurata ad anno solare nel rispetto del principio "chi inquina paga", alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. In caso di detenzione temporanea di **durata non superiore a 6 mesi** nel corso dell'anno solare, **la TARI è**

dovuta soltanto dal possessore del locale o dell'area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI). In ogni caso, **la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (ad esempio, **per le seconde case non potrà superare il 10,6‰).**

IUC	**IMU**	per la **componente patrimoniale**
	TASI **TARI**	per la **componente dei servizi**

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il **mod. F24** ovvero con apposito **bollettino di c/c/p o con altri mezzi di pagamento** offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **È il Comune a stabilire il numero e le scadenze delle rate**, prevedendone **almeno 2, a scadenza semestrale**, e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della **dichiarazione IUC**, utilizzando un apposito modello messo a disposizione dal comune, **entro il 30.06** dell'anno successivo alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, se si verificano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

È previsto il seguente **regime sanzionatorio per le violazioni in materia di IUC.**

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO	30%
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50
DICHIARAZIONE INFEDELE	dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50
MANCATA, INCOMPLETA O INFEDELE RISPOSTA AL QUESTIONARIO DEL COMUNE, ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA NOTIFICA	da € 100 a € 500

	Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (**60 giorni**), **il contribuente provvede al pagamento** del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
IMU (art. 1, commi 707-728)	**Benché sia stata istituita la IUC, la disciplina IMU resta**. Tuttavia, sono apportate le seguenti **modifiche** all'art. 13 del DL n. 201/2011: ♦ l'**IMU** è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015; ♦ l'IMU **dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale** (con esclusione di A/1, A/8 e A/9); ♦ **il Comune può considerare "abitazione principale"** l'unità immobiliare: ✓ **posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari**, purché non locata; ✓ **posseduta** a titolo di proprietà o usufrutto **da cittadini italiani non residenti in Italia** purché non locata; ✓ **concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado"** (genitori – figli) che la utilizzano come "abitazione principale" per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile; ♦ **l'Imu non si applica**: ✓ alle **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ✓ **ai fabbricati di civile abitazione** destinati ad **alloggi sociali** ex DM 22.4.2008; ✓ alla **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ✓ a un **unico immobile**, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, **non concesso in locazione, posseduto dal personale:** o **in servizio** permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad **ordinamento militare**; o **dipendente delle Forze di polizia** ad **ordinamento civile**; o del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**; o appartenente alla **carriera prefettizia**; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ♦ **per i terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, **posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore** per la determinazione della base imponibile **è ridotto a 75 (da 110);** ♦ **per le abitazioni principali soggette ad IMU** (classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) **continua a trovare applicazione la**

	detrazione di € 200. È stato **eliminato, invece, il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni** residente e dimorante nell'abitazione principale; ♦ **dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.**	
	L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa e lavoro autonomo nella misura del **20% dal 2014 (elevata al 30% per il 2013),** mentre è **indeducibile ai fini Irap.**	
	A decorrere **dal 2013**, il reddito degli **immobili ad uso abitativo non locati**, situati **nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale**, assoggettati ad IMU, è **tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.**	
	Per quanto riguarda la presentazione della **dichiarazione IMU**, è previsto che: ♦ gli **enti non commerciali** debbano utilizzare esclusivamente la **modalità telematica**. La dichiarazione relativa al 2012 dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013; ♦ gli **altri soggetti** possano presentare la dichiarazione anche con modalità telematica, il che significa che gli stessi possono **anche** utilizzare il **modello cartaceo.** Per quanto riguarda il **versamento dell'Imu per gli enti non commerciali**, essi devono utilizzare esclusivamente il **mod. F24**; effettuando il versamento in **tre rate**, di cui: ♦ le prime due, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12; ♦ la terza, a conguaglio, entro il 16.06 dell'anno successivo.	
	In caso di versamenti erronei è previsto quanto segue, **già con riferimento al 2012:**	
	VERSAMENTO A COMUNE DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE	Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve **riversare l'IMU indebitamente percepita** al Comune competente. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.
	VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO	Il contribuente deve presentare **istanza di rimborso al Comune il quale provvede**: ♦ **a restituire la quota di propria spettanza**; ♦ **a segnalare all'Erario la** relativa **quota da rimborsare.**

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>VERSAMENTO ALLO STATO DI SOMME DOVUTE AL COMUNE</td><td>Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune.
Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.</td></tr>
<tr><td>VERSAMENTO AL COMUNE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO</td><td>Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest’ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall’Erario.</td></tr>
<tr><td colspan="2">In caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013, non saranno applicate sanzioni qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014.</td></tr>
<tr><td colspan="2">L’istituzione dell’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 sul Federalismo fiscale, è differita al 2015.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Slitta al 24 gennaio 2014 il termine del 16 gennaio 2014, entro cui i contribuenti devono versare il 40% della differenza tra l'imposta calcolata con l'aliquota e detrazioni deliberate dal Comune e quella ottenuta applicando aliquota e detrazioni di base, per i Comuni che hanno deliberato per il 2013 aliquote e detrazioni superiori a quelle standard.
Analogamente, viene prorogato sempre al 24.01.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard della TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.</td></tr>
<tr><td>SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI
(art. 1, comma 736)</td><td colspan="2">Dal 2014 è soppresso il limite di € 30, previsto dall’art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali.</td></tr>
</table>